

---

**DETERMINAZIONE N. 217 / 2017 Del 21/07/2017**

---

PROPOSIZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE) DI RICORSO PER LA RIASSUNZIONE DEL GRAVAME, EX ARTT. 98 E 99 L.F., DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO EN.COR SRL PROMOSSO DALLO STESSO COMUNE DI CORREGGIO AVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA-SEZIONE FALLIMENTARE (N. 3301/2014 R.G.), A SEGUITO ED IN CONSEGUENZA DELL'EMISSIONE DELLA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE-PRIMA SEZIONE CIVILE N. 12548/17, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18/05/2017 E COMUNICATA A MEZZO PEC IL 18/05/2017, NON NOTIFICATA.

CONFERIMENTO D'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DI DIFESA, CON MANDATO ANCHE DISGIUNTO, DELLE RAGIONI DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE), PER LA RIASSUNZIONE DEL SUDDETTO GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO EN.COR SRL AVANTI AL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA-SEZIONE FALLIMENTARE, ALL'AVV. GIORGIO BARBIERI E ALL'AVV. PROF. GIOVANNI BERTOLANI, DEL FORO DI REGGIO EMILIA, ED ELEZIONE DI DOMICILIO DEL MEDESIMO COMUNE DI CORREGGIO PRESSO LO STUDIO E LA PERSONA DELL'AVV. GIORGIO BARBIERI, IN VIALE REGINA ELENA N. 13/2 IN REGGIO EMILIA.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

PREMESSO che

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015, si approvava il bilancio di previsione per l'anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 2015;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015" sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l'attribuzione per centri di costo;"
- VISTO il ricorso ex artt. 98 e 99 L.F. proposto in data 13/05/2014 dal Comune di Correggio avanti al Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Fallimentare (n. 3301/2014 R.G.), di opposizione allo stato passivo del Fallimento En.Cor Srl, costituitosi in giudizio nella persona del Curatore Dr. Fontanesi Nicola Filippo;
- VISTO il decreto n. 6918/2014 del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Fallimentare in data 10/12/2014, depositato in Cancelleria il 15/12/2014 e comunicato a mezzo Pec l'08/01/2015, che ha respinto il suddetto ricorso in opposizione allo stato passivo del Fallimento En.Cor Srl proposto dal Comune di Correggio, con compensazione delle spese di lite;
- VISTO il ricorso per Cassazione notificato in data 05/02/2015 dallo stesso Comune di Correggio per l'impugnazione avanti alla Suprema Corte di Cassazione-Prima Sezione Civile (n. 3756/2015 R.G.N.) del suindicato decreto n. 6918/2014 del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Fallimentare del 10/12/2014, comunicato a mezzo Pec l'08/01/2015;
- VISTA la sentenza della Corte di Cassazione-Sezione Prima Civile n. 12548/17 in data 19/04/2017, depositata in Cancelleria il 18/05/2017 e comunicata a mezzo Pec il 18/05/2017, non notificata, con cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso per Cassazione (n. 3756/2015 R.G.N.) proposto dal Comune di Correggio eppertanto ha cassato il suindicato decreto n. 6918/2014 del Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Fallimentare, oggetto di impugnazione, rinviando il contenzioso avanti allo stesso Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione, anche per il governo delle spese del giudizio di legittimità;



- RITENUTO opportuno proporre da parte del Comune di Correggio, in ossequio al disposto della emessa sentenza n. 12548/17 della Corte di Cassazione, il ricorso per la riassunzione del gravame, ex artt. 98 e 99 l.f., di opposizione allo stato passivo del Fallimento En.Cor Srl avanti al Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Fallimentare, conferendo incarico di patrocinio dell'Ente comunale, con mandato anche disgiunto, ai legali di fiducia, in continuità con il precedente incarico, Avv. Giorgio Barbieri ed Avv. Prof. Giovanni Bertolani, del Foro di Reggio Emilia, ed attribuendo altresì agli stessi difensori ogni facoltà di legge, anche in ordine all'elezione di domicilio del Comune di Correggio presso la persona e lo studio dell'Avv. Giorgio Barbieri, in Viale Regina Elena n. 13/2 in Reggio Emilia;

- CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 14 del 14/01/2015 è stato reso pubblico un "avviso per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del Comune di Correggio al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio";

VISTI:

- la facoltà dell'Amministrazione la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenze;
- l'atto di Giunta Comunale n. 27 del 13/03/2008, con il quale si approvavano i criteri, limiti e modalità di conferimento di incarichi di collaborazione, di ricerca, di studio o di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione;
- l'art. 8 del regolamento sopra citato il quale fissa il limite massimo di spesa annua ad € 169.984,20 (8% della spesa di personale annua);

VISTO il preventivo di spesa congiunto presentato dai sopracitati legali Avv. Giorgio Barbieri ed Avv. Prof. Giovanni Bertolani, pari ad € 21.957,93, Cpa, Iva e Contributo Unificato compresi, esclusa Rit. Er. che rimane a carico del Comune;

CONSIDERATO che la somma di € 21.957,93 oltre Rit. Er risulta disponibile risulta disponibile alla Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 del bilancio 2017 al Cap./Art. 3131/591 "spese legali";

VERIFICATO che nel caso di specie:

- non si rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG), trattandosi di contratto di patrocinio legale volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale dell'Ente e pertanto inquadrabile nella prestazione d'opera intellettuale, ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- è applicabile la normativa relativa alla verifica di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

CONSTATATO che sulla determinazione il Responsabile del Settore Bilancio e Finanze ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;



---

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse del presente atto e, pertanto, di conferire incarico di patrocinio, con mandato anche disgiunto, all'Avv. Giorgio Barbieri ed all'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, del Foro di Reggio Emilia, con elezione di domicilio altresì del Comune di Correggio (RE) presso lo studio e la persona dell'Avv. Giorgio Barbieri, in Viale Regina Elena n. 13/2 in Reggio Emilia, per la proposizione nell'interesse dell'Amministrazione comunale di Correggio (RE) contro il Fallimento En.Cor Srl di ricorso per la riassunzione del gravame, ex artt. 98 e 99 l.f., di opposizione allo stato passivo del suddetto Fallimento En.Cor Srl avanti al Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Fallimentare, al fine della più ampia tutela delle ragioni dell'Ente comunale di Correggio;
- 2) di approvare il Disciplinare di incarico allegato al presente atto, del quale forma parte integrale e sostanziale;
- 3) di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di € 21.957,93, oltre Rit. Er. che rimane a carico del Comune, alla Missione 01.11 Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.11.006 del bilancio 2017 al Cap./Art. 3131/591 "spese legali" - Impegno n. 1352/1;
- 4) di dare atto che l'incarico conferito non rientra nei limiti imposti dalla normativa sulle consulenze previsto dal D.L. 66/2014 in quanto trattasi di difesa in giudizio;
- 5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa;
- 6) di procedere a liquidare i soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 267/2000, ad avvenuta esplicazione delle prestazioni, previa verifica di regolarità contributiva;
- 7) di dare atto che il flusso finanziario oggetto del presente impegno di spesa non rientra nel campo di applicazione della normativa relativa alla tracciabilità (CIG) ai sensi della determinazione Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici n. 4/2011, paragrafo 4.3;
- 8) di pubblicare la presente determinazione sul sito web del Comune di Correggio ai sensi dell'art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA  
Ing. Fausto Armani  
(firmato digitalmente)

Disciplinare d'incarico di prestazione professionale per lo svolgimento dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente innanzi al avanti Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Fallimentare, per proposizione da parte del Comune di Correggio (re) di ricorso per la riassunzione del gravame, ex artt. 98 e 99 l.f., di opposizione allo stato passivo del fallimento En.cor srl a seguito ed in conseguenza dell'emissione della sentenza della suprema Corte di Cassazione-prima sezione civile n. 12548/17, depositata in cancelleria il 18/05/2017 e comunicata a mezzo pec il 18/05/2017, non notificata.

TRA

Il Comune di Correggio - partita iva 00341180354 - con sede in Correggio (RE), Corso Mazzini, n. 33, in persona del Dirigente dell'Area Amministrativa, Ing. Fausto Armani, autorizzato alla stipula in forza dell'atto di nomina del Sindaco prot. nr. 8011 del 01.06.2015

E

L'avv. Giorgio Barbieri, nato a Reggio Emilia il 07.06.1957 - C.F. BRBGRG57H07H223I - dello Studio Legale con sede in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2,

E

Giovanni Bertolani, nato a Reggio Emilia il 08.10.1936 - C.F. BRTGNN36R08H223B - dello Studio Legale Amministrativo Bertolani con sede in Reggio Emilia , via Boiardi n. 3,

\*\*\*\*\*

Premesso che il Comune di Correggio con determinazione dirigenziale n. 217 del 21.07.2017 decideva di autorizzare gli Avv. Giorgio Barbieri e Giovanni Bertolani, a costituirsi avanti Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Fallimentare, per proposizione da parte del Comune di Correggio (re) di ricorso per la riassunzione del gravame, ex artt. 98 e 99 l.f., di opposizione allo stato passivo del fallimento En.cor srl a seguito ed in conseguenza dell'emissione della sentenza

della suprema Corte di Cassazione-prima sezione civile n. 12548/17, depositata in cancelleria il 18/05/2017 e comunicata a mezzo pec il 18/05/2017, non notificata.

**LE PARTI COME SOPRA GENERALIZZATE E RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

1. Il Comune di Correggio (d'ora innanzi solo Comune) conferisce all'Avv. Giorgio Barbieri, nato a Reggio Emilia il 07.06.1957 - C.F. BRBGRG57H07H223I - dello Studio Legale con sede in Reggio Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2 e all'Avv. Prof. Giovanni Bertolani, nato a Reggio Emilia il 08.10.1936 - C.F. BRTGNN36R08H223B - dello Studio Legale Amministrativo Bertolani con sede in Reggio Emilia, via Boiardi n. 3 (d'ora innanzi solo Avvocati), che accettano con la firma del presente disciplinare, l'incarico di costituzione avanti Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Fallimentare, per proposizione da parte del Comune di Correggio (re) di ricorso per la riassunzione del gravame, ex artt. 98 e 99 l.f., di opposizione allo stato passivo del fallimento En.cor srl a seguito ed in conseguenza dell'emissione della sentenza della suprema Corte di Cassazione-prima sezione civile n. 12548/17, depositata in cancelleria il 18/05/2017 e comunicata a mezzo pec il 18/05/2017, non notificata;

2. Gli Avvocati si impegnano a predisporre tutti gli atti giudiziari necessari alla tutela del Comune, a presenziare alle udienze, a visionare gli atti e i documenti avversari e a compiere ogni attività necessaria per la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria adita, tenendo informato costantemente il Settore Bilancio e Finanze del Comune e provvedendo all'invio di tutti gli atti processuali compresi quelli depositati dalla controparte.

3. Per la prestazione sopra descritta il Comune si impegna a corrispondere agli Avvocati l'importo di € 21.957,93, fatta salva ogni eventuale successiva integrazione di spesa necessaria in relazione all'andamento e all'esito della vertenza in corso. La liquidazione finale del compenso sarà effettuata su presentazione di regolare parcella, previo riscontro dell'attività processuale svolta a conclusione della controversia.

4. L'incarico ha natura di collaborazione autonoma e libero professionale ed è soggetto alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale forense per quanto non previsto dal presente disciplinare.

5. Gli Avvocati dichiarano, con la firma del presente disciplinare, che si obbliga all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Correggio, adottato con atto del Commissario Straordinario 47/2014, che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: [www.comune.correggio.it](http://www.comune.correggio.it) -Sezione Amministrazione Trasparente;

6. Gli Avvocati dichiarano inoltre, con la firma del presente disciplinare, che non ricorrono, secondo le norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale forense, situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità con l'incarico accettato. Gli Avvocati si impegnano, qualora dette situazioni dovessero insorgere nel corso dell'incarico, a comunicarle tempestivamente al Comune.

7. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute ed ha valore di comunicazione agli Avvocati, se già non verificatasi in termini differenti, del conferimento dell'incarico.

8. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., informa gli Avvocati, che con la firma del disciplinare presta il proprio consenso, che tratterà i dati personali conferiti nei limiti necessari a perseguire le finalità dell'incarico, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti e che i dati stessi potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato.

9. Gli Avvocati sono, altresì, informati che il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Correggio, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 15 del D, Lgs. 14.3.2013, n.33 e poter provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti.

10. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Gli Avvocati assumono ogni eventuale spesa conseguente alla stipula del presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Correggio, 21.07.2017

